

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4471 del 12/08/2024
Oggetto	Reg. (UE) n. 2024/1157 del 11.04.2024, art. 85, comma 2, applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Notificatore: Igiene Ambientale Management S.r.l. - Via Fondo Ausa, 16 - Dogana - Repubblica di San Marino (RSM). Autorizzazione della notifica SM1050 per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti non pericolosi destinati a recupero finale R3 presso l'impianto gestito dalla Sogliano Ambiente S.p.A. - Via Ginestreto Morsano n. 14 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC) - Italia (IT)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4646 del 12/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11.04.2024, art. 85, comma 2, applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero:

Notifica: **SM1050**
Notificatore: **Igiene Ambientale Management S.r.l.** – Via Fondo Ausa, 16 – 47891 Dogana – Repubblica di San Marino (RSM)
Produttore: **Igiene Ambientale Management S.r.l.** – Via Fondo Ausa, 16 – 47891 Dogana – Repubblica di San Marino (RSM)
Destinatario: **Sogliano Ambiente S.p.A.** – Piazza Garibaldi n. 12 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC) – Italia (IT)
Impianto finale: **Sogliano Ambiente S.p.A.** – Via Ginestreto Morsano n. 14 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC) – Italia (IT)
Operazione di trattamento: Recupero finale **R3**
Allegati: Trasportatore (Allegato 1), Itinerari (Allegato 2)

Approvazione della notifica SM1050

I. Decisione

1. **La notifica SM1050** per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:
 - codice EER: **15.01.06** (“Imballaggi in materiali misti”)
 - codice A: **non elencato**
 - codice Y: **/**
 - codice di pericolosità H/HP: **/**
 - quantità totale: **200 tonnellate**
 - n.ro spedizioni: **30**
 - tipo di imballaggio: **sfuso in container**
 - stato fisico: **solido**

destinati a recupero finale R3, presso l’impianto di cernita e valorizzazione sito in Via Ginestreto Morsano, 14 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC) - Italia (IT) gestito dalla Società Sogliano Ambiente S.p.A. – Piazza Garibaldi n. 12 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC) – Italia (IT)

è approvata ai sensi dell'art. 85 comma 2 del Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11.04.2024 che prevede, che le disposizioni del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2, continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026;

2. la presente Decisione è valida **dal 05 settembre 2024 fino al 04 settembre 2025;**
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall’Autorità competente di Spedizione interessata nella procedura di notifica in oggetto;
5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall’Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;
7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte della Società Igiene Ambientale Management S.r.l. all’Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell’inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.) e dell’accettazione da parte delle medesima Autorità, che dovrà essere

trasmessa, per conoscenza, anche ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC), per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere richieste. L'importo complessivo della garanzia finanziaria potrà essere prestata anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;

8. l'importo della copertura per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere richieste, ai sensi dell'art.6 comma 4, secondo periodo, del Reg. 1013/2006 e s.m.i., **dovrà essere integrato** con la stipula di una **garanzia finanziaria supplementare**, in quanto la garanzia finanziaria calcolata dall'Autorità competente di Spedizione utilizza per il calcolo del fattore S, operazioni di recupero a cui sono destinati i rifiuti non pericolosi oggetto di notifica, un coefficiente K2 di 520,00 euro, definito dal Decreto Delegato del 20 maggio 2021 n. 91 della Repubblica di San Marino, inferiore rispetto a quello stabilito dal D.M. 370/98 e definito in $K2 = 2.000.000$ di lire (tenendo conto del parere del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio - Direzione Generale per la qualità della vita Prot. N. 09121 del 30/04/2009). La Decisione sarà pertanto pienamente efficace a seguito della presentazione della suddetta garanzia finanziaria integrativa da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti da parte della Società Igiene Ambientale Management S.r.l. all'Autorità competente di Destino, Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC), e dell'accettazione da parte delle medesima Autorità, che dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche all'Autorità competente di Spedizione. Tale garanzia integrativa dovrà essere prestata in conformità al D.M. 370/98 e all'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.. L'importo complessivo della garanzia finanziaria stornato dell'importo stabilito dall'Autorità competente di Spedizione, prestabile anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, comma 8 del medesimo Regolamento, dovrà essere complessivamente pari a:

$$G = (T + S)/\text{€ } 1.936,27$$

$$T = 300 \times 200 \text{ t.} \times 29 \text{ km (itinerario più lungo)} = 1.740.000$$

$$S = 2.000.000 \times 200 \text{ t.} = 400.000.000$$

$$G = \text{€ } 207.481,39 \text{ (importo complessivo calcolato ai sensi del D.M. 370/98)}$$

$$\text{Importo stabilito dall'Autorità competente di Spedizione: } G \text{ (RSM)} = \text{€ } 104.898,64$$

$$\text{Importo della garanzia finanziaria supplementare: } G - G \text{ (RSM)} = \text{€ } 102.582,76$$

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. dovrà essere trasmessa a tutte le Autorità competenti interessate copia dell'atto di **quietanza** relativa al **pagamento della rata del premio annuale** previsto nell'ambito della **polizza di Responsabilità Civile** (polizza n. 1/39387/60/190582305 del 22.01.2024 stipulata presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) in possesso della Società **Igiene Ambientale Management S.r.l. in qualità di notificatore in scadenza il 20.01.2025**, ricadente nel periodo di validità dell'autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui alla presente procedura di notifica generale. In alternativa, potrà essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante della Società Igiene Ambientale Management S.r.l., corredata dal relativo documento di identità), **attestante l'esistenza della suddetta Polizza di Responsabilità Civile**, datata e firmata, **precisando i relativi estremi e il periodo di validità**;
2. tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 205/10, alla luce della documentazione inviata dall'UPAV – Sezione Ambiente con nota datata 24.07.2024, rep. n. TTR 2024/0494 U, acquisita agli atti di Arpae in data 25.07.2024, protocollo PG/2024/136200, per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto **potrà essere utilizzata esclusivamente la Società autotrasportatrice Igiene Ambientale Management S.r.l.** Si precisa, che la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto che prevedano l'utilizzo di Società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle suddette spedizioni (iscrizione

all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);

3. **il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9.** del documento di notifica e del documento di movimento serie SM1050;
4. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
5. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti pericolosi e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
6. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di recupero indicato nella notifica, senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi;
7. preso atto che, in base a quanto riportato in Allegato 3 al dossier relativo alla presente procedura di notifica generale, l'itinerario principale è costituito dal percorso via strada di lunghezza pari a km 27,3, **il secondo percorso su strada di lunghezza pari a km 29**, da utilizzare come **alternativa** in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, **dovrà essere preventivamente comunicato a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione**, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
8. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

III. Avvertimenti

1. la presente Decisione è valida a condizione che i **rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione** stabiliti dall'impianto di recupero finale indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono **modifiche essenziali** delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è **trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova**;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
5. **ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata** a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento **almeno tre giorni lavorativi prima** che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
6. ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto deve dare **conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi** e, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera e) del medesimo Regolamento, deve certificare **quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero non intermedio e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti**, sotto la sua responsabilità, **l'avvenuto recupero non**

intermedio dei rifiuti;

7. come indicato nel Contratto, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti, qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di recuperare i rifiuti, qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
8. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;
9. **la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento.** In particolare la presente Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
 - la composizione dei rifiuti non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
10. **la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo**, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i..

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento.

Con nota datata 24.07.2024, rep. n. TTR 2024/0494 U, acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/136200 del 25.07.2024, l'UPAV – Sezione Ambiente ha trasmesso il dossier relativo alla procedura di notifica generale SM1108.

Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC), ritenendo per quanto di propria competenza che la suddetta notifica sia stata debitamente compilata a norma dell'art. 4, punto 3), secondo comma del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., con nota del 26.07.2024, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2024/137646 del 26.07.2024, ha trasmesso al notificatore e all'Autorità competente di Spedizione la relativa la conferma di ricevimento.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. e alle motivazioni espresse dal notificatore.

La Società Igiene Ambientale Management S.r.l. (notificatore) è in possesso di valida autorizzazione alla gestione dei rifiuti in oggetto (operazioni R12 - R13).

La Società Sogliano Ambiente S.p.A. (impianto di destinazione finale) è in possesso di valida autorizzazione per il recupero R3 dei rifiuti in oggetto.

In data 21.06.2024 è stato acquisito al PG/2024/114725, il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della Società Igiene Ambientale Management S.r.l. (rilasciato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Forlì in data 19.06.2024).

In riferimento agli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al Libro I Titolo I Cap. II di cui all'ex art. 67 comma 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia, è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011 alla competente Prefettura di Forlì-Cesena attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data 10.06.2024, acquisita al prot. n.

PR_FCUTG_Ingresso_0048163_20240610, per la Società Igiene Ambientale Management S.r.l.;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*
- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

Considerato che ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro alla suddetta richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011 e, considerato il mancato preavviso alla scrivente Amministrazione richiedente/procedente circa ulteriori verifiche di particolare complessità da svolgersi da parte della Prefettura di Forlì-Cesena;

Accertata l'impossibilità da parte di Arpae di condurre gli accertamenti antimafia con modalità alternative e di acquisire aliunde la comunicazione antimafia, e considerata inoltre la necessità della scrivente Amministrazione di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo in essere;

Vista l'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/143242 del 05.08.2024, attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dell'Amministratore Unico della Società Igiene Ambientale Management S.r.l., sottoposto a verifica antimafia;

Ritenuto di poter procedere al rilascio del titolo autorizzativo, anche in assenza delle suddette comunicazioni antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (attività “12.7.2.5” del Tariffario delle prestazioni di Arpae), si ritiene valido il versamento di importo pari a € 258,23 effettuato dalla Società Igiene Ambientale Management S.r.l. con bollettino pagoPA in data 29.07.2024, come da quietanza trasmessa e acquisita agli atti di Arpae SAC di Forlì-Cesena con nota PG/2024/137964 del 29.07.2024.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 “Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est.

Dato atto che nei confronti della sottoscritta Dirigente di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est, Dr.ssa Tamara Mordenti, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, si attesta l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Dato atto che nella proposta di provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del Procedimento, Titolare dell'incarico di funzione “Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”, Dr. Cristian Silvestroni, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6-bis della

Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per qualunque problema derivante dalla interpretazione del presente provvedimento, si dovrà fare riferimento alla Decisione espressa in lingua italiana.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.